

*Comune di Casalgrande (RE) - Servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica*



**Comune di Casalgrande (RE)**

SERVIZIO FARMACIA COMUNALE

RELAZIONE 2023

EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022

## 1. NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di farmacia comunale del Comune di Casalgrande è stata affidata, in adempimento alla DCC n. 23 del 30/03/2017 e conseguente DGC n. 30 del 06/04/2017, mezzo rilascio di “Concessione per la gestione della farmacia comunale di nuova istituzione nel comune di Casalgrande sede n. 6” - numero di repertorio 9945 del 05/09/2017, a “Farmacie Comunale Riunite” con sede legale a Reggio Emilia (CF: 91018750355 – P.IVA: 00761840354), a seguito di Gara redatta dalla Centrale Unica di Committenza Unione Tesinaro Secchia.

Il servizio affidato prevede le seguenti attività (art. 3.2 lettera a), b), c), d) della Concessione citata):

- la dispensazione finale di medicinali preconfezionati di origine industriale (specialità medicinali, galenici industriale, medicinali generici) per uso umano e per uso veterinario;
- l’allestimento e la dispensazione finale di preparazioni galeniche estemporanee e multiple per uso umano e per uso veterinario;
- la preparazione e e/o dispensazione finale dei prodotti affini ai medicinali, dei presidi medico-chirurgici (chimici e biocidi), dei dispositivi medici, dei diagnostici in vitro e dei prodotti di fitoterapia e d’erboristeria nei limiti attualmente fissati dall’art. 100 del D.Lgs 24 aprile 2006, n. 219 come modificato dall’art. 96 bis del D.Lgs 27 dicembre 2007, n. 274;
- l’effettuazione di test autodiagnostici di prima istanza;
- le altre attività complementari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, servizio di prenotazione esami e visite, noleggio strumenti ed apparecchi medicinali;
- ogni altra attività prevista dai decreti attuativi in relazione ai nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ex D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 153.

## 2. TITOLARITÀ

Come da Provvedimento di autorizzazione all’apertura di farmacia avente prot. n. 15233 del 06/09/2017 si autorizza ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 2/2016 l’apertura e l’esercizio della FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE N. 6 (CODICE IDENTIFICATIVO N. 30112234)

denominata “FARMACIA COMUNALE CASALGRANDE”

ubicata in VIA CANALE, N. 29/G a CASALGRANDE (RE)

gestione “FARMACIE COMUNALI RIUNITE”

sede legale a REGGIO EMILIA, in VIA DOBERDO’, N.9

CF: 91018750355

P.IVA: 00761840354

iscritto alla C.C.I.A.A. di REGGIO EMILIA, REA N. RE-1593.

### 3. REGOLAZIONE DEL SERVIZIO

Tale descrizione viene riscontrata nell'art. 5) della Concessione menzionata avente oggetto: Obblighi in capo al Concessionario e standard di erogazione del Servizio.

“5.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte in sede di gara mediante la presentazione dell'offerta tecnica, che si allega quale parte sostanziale ed integrante del presente contratto (Allegato A)

5.2. Il Concessionario si obbliga in particolare ad avviare l'attività entro il termine fissato del giorno 8 settembre 2017, coede collocata in Casalgrande, via Canale n. 29/G.

I locali dovranno essere dotati di impianti a norma di legge, essere a norma dal punto di vista urbanistico – edilizio e dovranno essere dotati di servizi igienici e idonei a garantire l'accessibilità alle persone diversamente abili.

I locali dovranno avere un accesso dalla pubblica via anche nelle ore notturne, al fine di permettere lo svolgimento delle normali attività della Farmacia.

Il gestore dovrà provvedere ai lavori necessari per l'adeguamento dei locali alle necessità della nuova Farmacia e si dovrà impegnare altresì ad arredarli con idonee attrezzature.

5.3. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, sempre che abbia caratteristiche idonee al servizio, pur nell'ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l'autorizzazione iniziale, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere richiesto agli organi e secondo le procedure di cui all'art. 1 della Legge n. 475/1968 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà richiesto il trasferimento della farmacia in altro locale.

5.4. Il Concessionario conferma la nomina a Direttore della Farmacia la Dott.ssa Alberta Burani cod. fisc. BRNLR54B43I496O iscritta all'Albo dei Farmacisti di Reggio Emilia al n. 812, in possesso dei requisiti professionali di legge, giusta dichiarazione di accettazione della medesima allegata al presente contratto unitamente a copia fotostatica del documento di identità dello stesso.(Allegato B)

5.5. Il Concessionario, datane comunicazione al Comune, potrà procedere alla sostituzione del Direttore della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e della stessa esperienza professionale richiesta al direttore uscente al momento della sua nomina, previa accettazione dell'incarico da parte del medesimo nuovo incaricato.

5.6. Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all'offerta tecnica presentata.

5.7. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

5.8. Il Concessionario si impegna a rispettare i contenuti della "Carta dei Servizi della Farmacia" (Allegato C) redatta ai sensi della normativa vigente e pubblicizzata secondo le modalità concordate dal Comune.

5.9. La "Carta dei Servizi della Farmacia" indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal Concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

5.10. Ai fini dell'emanazione della "Carta dei Servizi della Farmacia" il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività:

- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e dell'Amministrazione Comunale circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.

5.11. Il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,

nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

5.12. Il Concessionario è tenuto al rispetto della “Carta dei Servizi della Farmacia”, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.”

#### 4. AFFIDAMENTO E VALORE ECONOMICO

Come si evince dall’art.4) Corrispettivo contrattuale, la Concessione in essere prevede un canone annuo rivalutabile per 20 annualità pari ad euro 48.109,00 oltre a Iva di legge da corrispondere con rate semestrali entro il 30/06 e il 31/12/ di ogni anno.

Ala lettera c) dello stesso articolo, si prevede un ulteriore canone variabile aggiuntivo pari al 4%, calcolato sulla quota di fatturato eccedente la soglia minima di € 1.000,000,00 annui, oltre a Iva di legge, da corrispondere entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per la determinazione di tale canone aggiuntivo variabile sul volume d’affari annuale si farà riferimento all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad anno solare. Ai fini di questa quantificazione il concessionario dovrà trasmettere annualmente, entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio anche la documentazione contabile volta ad attestare l’ammontare complessivo di ricavi relativi all’annualità cui il canone si riferisce.

#### 5. SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E ANADAMENTO ECONOMICO

Nella Concessione avente repertorio n. 9945 del 05/09/2017, all’articolo 7) vengono meglio definiti la tipologia di gestione, l’andamento del servizio erogato, e la tipologia di controllo esercitato da parte dell’ente:

“7.1. Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare:

a) erogare i servizi minimi:

1. obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall’AUSL;
2. obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle AUSL secondo le norme convenzionali;

3. obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'AUSL di riferimento sia attuali che futuri;

4. obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

5. obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza.

b) ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

c) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza;

d) promuovere l'uso corretto del farmaco, l'organizzazione e l'attuazione sistematica all'interno della farmacia e sul territorio di iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell'ambito di programmi promossi dal servizio sanitario nazionale;

e) valutare l'adesione e la promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolari categorie di cittadini, disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

7.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.

7.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocimento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.”

A tale proposito si specifica che in adempimento a quanto previsto nella concessione rilasciata la rendicontazione riferita all'annualità 2023 è stato inviato in data 12/11/2024 e percepito al nostro protocollo generale n. 23070

*Comune di Casalgrande (RE) - Servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica*

Andamento della qualità del servizio

I dati riportati fanno riferimento ai risultati prodotti della FARMACIA COMUNALE DI CASALGRANDE dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

Nr. prodotti e servizi venduti	56.363	pezzi
Sconti ai cittadini	29.332	euro
Nr. prestazioni ASL (Farmacup, test, tamponi, Spid-FSE)	856	pezzi
Nr. transazioni	27.715	pezzi
Nr. ricette ASL	7.330	pezzi
Giorni di apertura al pubblico	285	giorni
Fatturato totale	528.565	euro
di cui: vendita da banco di farmaci e parafarmaci	446.933	euro
vendite ASL	75.359	euro
vendite con fattura	241	euro
servizi (comprese le prestazioni ASL)	6.032	euro